



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 del 29/05/2024

Oggetto: PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono varie aree boscate soggette a rischio incendio;
RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

VALUTATA la necessità di vietare l'accensione di fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disciplinare le operazioni di incenerimento di qualsiasi residuo vegetale e al contempo imporre ai proprietari di fondi o di zone limitrofe di pubbliche strade di regolare le siepi vive e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353;

VISTA la L.R. 22 dicembre 2017 n. 51 che detta le norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

VISTO il Piano AIB (Antincendio Boschivo) 2024, approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 174 del 15.04.2024 che regola le attività e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e le azioni atte a ridurre le cause di potenziale innesco d'incendio nonché tutte quelle operazioni per mitigare i danni conseguenziali;

VISTI i divieti e le prescrizioni imposte dalla Regione Calabria, con piano antincendi pubblicato sul BURC in data 08.05.2024 n. 98, in materia di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, per il periodo 03 giugno\30 settembre 2024;

VISTO il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la legge 1 marzo 1975, n. 47;

VISTO la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.L.vo n. 285/1992 codice della strada;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451 ,635 e 734 del Codice Penale;

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con posta elettronica certificata inviata in data odierna;

VISTO l'art. 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n.267;

ORDINA

A salvaguardia delle zone a rischio incendio:

1. Fino al 30 settembre 2024, all'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi, nei terreni con essi confinanti e su tutto il territorio comunale è sempre vietato a chiunque accendere fuochi;
2. Nel medesimo periodo, nei boschi e nei pascoli, è vietato usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
3. In deroga ai precedenti punti 1 e 2 è consentito accendere fuochi all'interno dei boschi e nei pascoli solo a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa adozione delle cautele di seguito indicate: il fuoco deve essere strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille; al termine di tali operazioni è fatto obbligo di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.
4. Fino al 30 settembre 2024, nei boschi e nei pascoli, è vietato:
 - bruciare i residui di coltivazione agricole, o qualsiasi altro rifiuto di origine vegetale derivante dalla pulizia dei terreni, di campi lavorati, da sfalcio di erba o potatura di piante, a distanze inferiore a 50 metri dai boschi, dai terreni coperti da vegetazione facilmente infiammabile o dai fabbricati destinati a civile abitazione;
 - far brillare mine;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace.
5. Fino al 30 settembre 2024 è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano;
 6. Fino al 30 settembre 2024 è fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
 7. Fino al 30 settembre 2024 è fatto obbligo, a tutti i proprietari di fondi ed aree ubicati nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
 8. Ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

Le operazioni di cui ai punti 6), 7) e 8) dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la necessità.

Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale nonché le sanzioni di cui all'art. 12 della L. R. n. 51/2017, si evidenzia che:

- le violazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 353/2000, per un importo da un minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14;
- le violazioni di cui al punto 6) saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.29 D.L.vo 285/92 (Codice della Strada);
- le violazioni di cui ai punti 7) e 8) saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 267 del 2000 come modificato dalla L. n. 3/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Copia della presente è trasmessa, per conoscenza e per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Reggio Calabria;

- Comune di Gioia Tauro Settori I, V e VI;
- Comando Stazione Carabinieri di Gioia Tauro;
- Commissariato P.S. di Gioia Tauro;
- Regione Calabria - Settore Protezione Civile -Viale Europa n. 35
Località Germaneto CATANZARO;
- Città Metropolitana di Reggio Calabria.

IL SINDACO

Cap. Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)